

L.R. 13/2004, artt. 6, 6 bis, 7, 9, 10, 11 e 12

B.U.R. 22/5/2024, n. 21

L.R. 18/2005, art. 39 e 51

L.R. 5/2012, artt. 19 e 33

L.R. 9/2021, art. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 maggio 2024, n. 053/Pres.

Regolamento di modifica di Regolamenti regionali di competenza della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia in materia di regime di aiuti "De minimis".

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Modifiche al decreto del Presidente della Regione 170/2005
- Art. 3 Modifiche al decreto del Presidente della Regione 32/2008
- Art. 4 Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 221/2015
- Art. 5 Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 222/2015
- Art. 6 Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 36/2017
- Art. 7 Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 102/2017
- Art. 8 Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 1/2019
- Art. 9 Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 32/2020
- Art. 10 Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 33/2020
- Art. 11 Modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 177/2020
- Art. 12 Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 126/2021
- Art. 13 Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 157/2022
- Art. 14 Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 39/2023
- Art. 15 Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 177/2023
- Art. 16 Disposizione transitoria
- Art. 17 Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento è finalizzato a modificare i regolamenti regionali di competenza della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia allo scopo di adeguarli al disposto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 dicembre 2023, il quale sostituisce il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Art. 2
(Modifiche al decreto del Presidente della Regione 170/2005)

1. Al decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2005, n. 170 (Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti atti a consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni da parte dei professionisti ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (interventi in materia di professioni)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

<< Art. 7
(Regime di aiuto)

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Ai fini della concessione del contributo, il soggetto beneficiario presenta la dichiarazione attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nei pertinenti registri nazionali sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis".

3. Qualora l'importo dell'incentivo da concedere superi il massimale disponibile per il soggetto beneficiario al momento della concessione, l'importo dell'incentivo viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte del soggetto beneficiario. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di concedere l'incentivo al soggetto beneficiario.>>;

b) la lettera b bis), del comma 2, dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente:

<< b bis) dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 2.>>;

c) il comma 6 dell'articolo 9 è abrogato.

Art. 3
(Modifiche al decreto del Presidente della Regione 32/2008)

1. Al decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 32 (Regolamento per la concessione e l'erogazione in via sperimentale di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<< Art. 6

(Regime di aiuto)

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento hanno natura di aiuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Ai fini della concessione del contributo, il soggetto beneficiario presenta la dichiarazione attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nei pertinenti registri nazionali sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in «de minimis».

3. Qualora l'importo dell'incentivo da concedere superi il massimale disponibile per il soggetto beneficiario al momento della concessione, l'importo dell'incentivo viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte del soggetto beneficiario. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di concedere l'incentivo al soggetto beneficiario.>>;

b) il comma 6 dell'articolo 10 è abrogato;

c) al comma 7 dell'articolo 10 le parole "3, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "3 e 5".

Art. 4

(Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 221/2015)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2015, n. 221 (Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)) è sostituito dal seguente: <<1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".>>.

Art. 5

(Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 222/2015)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2015, n. 222 (Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in

attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)) è sostituito dal seguente:

<<1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".>>.

Art. 6

(Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 36/2017)

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 36 (Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai professionisti per la promozione della formazione all'estero, finalizzata all'accrescimento, in termini di eccellenza e qualità, delle competenze professionali, in attuazione dell'articolo 19, commi 2,3 e 4 e dell'articolo 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul fondo di garanzia per le loro opportunità)) è sostituito dal seguente:

<< Art. 6

(Regime di aiuto)

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Ai fini della concessione del contributo, il soggetto beneficiario presenta la dichiarazione attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nei pertinenti registri nazionali sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis".

3. Qualora l'importo dell'incentivo da concedere superi il massimale disponibile per il soggetto beneficiario al momento della concessione, l'importo dell'incentivo viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte del soggetto beneficiario. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di concedere l'incentivo al soggetto beneficiario.>>.

Art. 7

(Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 102/2017)

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 102 (Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai professionisti per la promozione della formazione, sostenuta nei primi tre anni di attività professionale, finalizzata a rafforzare e aggiornare, in termini di eccellenza e qualità, le competenze e le abilità individuali ai sensi degli articoli 6 bis e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)) è sostituito dal seguente:

<< Art. 6

(Regime di aiuto)

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Ai fini della concessione del contributo, il soggetto beneficiario presenta la dichiarazione attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nei pertinenti registri nazionali sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis".

3. Qualora l'importo dell'incentivo da concedere superi il massimale disponibile per il soggetto beneficiario al momento della concessione, l'importo dell'incentivo viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte del soggetto beneficiario. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di concedere l'incentivo al soggetto beneficiario.>>.

Art. 8

(Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 1/2019)

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi atti a consentire l'esercizio dell'attività professionale ai prestatori di attività professionali ordinarie e non ordinarie con disabilità fisica o sensoriale, in attuazione dell'articolo 10, comma 2 e dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)) è sostituito dal seguente:

<< Art. 6

(Regime di aiuto)

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Ai fini della concessione del contributo, il soggetto beneficiario presenta la dichiarazione attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nei pertinenti registri nazionali sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis".

3. Qualora l'importo dell'incentivo da concedere superi il massimale disponibile per il soggetto beneficiario al momento della concessione, l'importo dell'incentivo viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte del soggetto beneficiario. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di concedere l'incentivo al soggetto beneficiario.>>.

Art. 9

(Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 32/2020)

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2020, n. 32 (Regolamento concernente i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai

giovani professionisti per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private, in attuazione dell' articolo 19, comma 1 e dell'articolo 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)) è sostituito dal seguente:

<< Art. 6

(Regime di aiuto)

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Ai fini della concessione del contributo, il soggetto beneficiario presenta la dichiarazione attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nei pertinenti registri nazionali sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis".

3. Qualora l'importo dell'incentivo da concedere superi il massimale disponibile per il soggetto beneficiario al momento della concessione, l'importo dell'incentivo viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte del soggetto beneficiario. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di concedere l'incentivo al soggetto beneficiario.>>.

Art. 10

(Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 33/2020)

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2020, n. 033 (Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità, in attuazione dell'articolo 10, comma 1 e dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)) è sostituito dal seguente:

<< Art. 6

(Regime di aiuto)

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Ai fini della concessione del contributo, il soggetto beneficiario presenta la dichiarazione attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nei pertinenti registri nazionali sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis".

3. Qualora l'importo dell'incentivo da concedere superi il massimale disponibile per il soggetto beneficiario al momento della concessione, l'importo dell'incentivo viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte del

soggetto beneficiario. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di concedere l'incentivo al soggetto beneficiario.>>.

Art. 11

(Modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 177/2020)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 15 dicembre 2020 n. 177 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) è sostituita dalla seguente:

<<a) Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"; >>.

Art. 12

(Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 126/2021)

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 26 luglio 2021 n. 126 (Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'aggiornamento professionale per i professionisti ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)) è sostituito dal seguente:

<< Art. 6

(Regime di aiuto)

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Ai fini della concessione del contributo, il soggetto beneficiario presenta la dichiarazione attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nei pertinenti registri nazionali sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis".

3. Qualora l'importo dell'incentivo da concedere superi il massimale disponibile per il soggetto beneficiario al momento della concessione, l'importo dell'incentivo viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte del soggetto beneficiario. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di concedere l'incentivo al soggetto beneficiario.>>.

Art. 13

(Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 157/2022)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2022 n. 157 (Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli

interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)) è sostituita dalla seguente:

<<a) Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", il cui articolo 3, comma 2, stabilisce che l'importo massimo concedibile non può superare, i 300.000 euro nell'arco di 3 anni;>>

Art. 14

(Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 39/2023)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del Presidente della Regione 25 febbraio 2023 n. 39 (Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per la realizzazione di progetti e interventi volti a migliorare l'immagine aziendale previsti dall'articolo 6 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate – Talenti FVG)) è sostituito dal seguente:

<< 1. Gli incentivi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal Regolamento n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", il cui articolo 3, comma 2, stabilisce che l'importo massimo concedibile non può superare, i 300.000 euro nell'arco di 3 anni.>>.

Art. 15

(Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 177/2023)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2023 n. 177 (Regolamento recante i contenuti, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti finalizzati all'attrazione di investimenti, al sostegno di start-up innovative e alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore regionale delle Scienze della Vita ai sensi dell'articolo 7, commi 56 e 57, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023)) è sostituito dal seguente:

<< 1. I premi assegnati ai vincitori del Concorso di cui all'articolo 4, comma 1, sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".>>.

Art. 16

(Disposizione transitoria)

1. Le modifiche apportate dal presente regolamento trovano applicazione ai procedimenti relativi alle istanze di contributo presentate dall'1 gennaio 2024.

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.